



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

OGGETTO: CAUSA EDILGAMA SRL / COMUNE DI AVIGLIANA. DEFINIZIONE.

L'anno **2013**, addì **25** del mese di **Febbraio** alle ore **15.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- PATRIZIO Angelo	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI
Assessore	- MORRA Rossella	SI
Assessore	- ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Marceca Baldassare;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 102 in data 19.02.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“CAUSA EDILGAMA SRL / COMUNE DI AVIGLIANA. DEFINIZIONE”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, -Legge di Stabilità 2013- con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine di approvazione del bilancio 2013 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Urbanistica ed Edilizia Privata** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 102  
redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: CAUSA EDILGAMA SRL / COMUNE DI AVIGLIANA. DEFINIZIONE.

Su richiesta dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, Baldassare MARCECA

Premesso

- che in data 21/12/2011 è stato notificato l'atto di citazione avanti il Tribunale di Susa per l'udienza del 18/4/2012 presentato da Edil.ga.ma S.r.l. per la declaratoria di nullità e/o prescrizione della pretesa creditoria per oneri di urbanizzazione ex L. n° 10/77, di cui alla cartella esattoriale n. 11020110083743070, per il complessivo importo di euro 30.370,00;

- che con deliberazione di GC n. 14 del 6/2/2012 si stabiliva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio, dando atto che, con apposita successiva determinazione del Direttore Area Servizi Civici e di Supporto, si sarebbe provveduto alla nomina del legale nella persona dell'Avvocato Gianni Martino dello Studio Legale Golinelli di Mondovì, impegnando le somme necessarie sui relativi capitoli di bilancio;

- che, quindi, con la successiva determinazione n. 37 del 16/2/2012, a firma del Direttore dell'Area Servizi Civici e di Supporto, si provvedeva a nominare il legale predetto, ad approvare la bozza di contratto disciplinante i rispettivi obblighi e diritti e ad impegnare le risorse necessarie;

- che in data 30/10/2012 veniva depositata la sentenza n. 80/2012, con la quale il Tribunale declinava la propria giurisdizione condannando la società attrice al pagamento delle relative spese di giudizio, nella misura di euro 3.300,00, oltre accessori;

- che l'Avv. Martino, con nota del 30/11/2012, ns. prot. 0021670, trasmetteva la proposta transattiva formulata dalla Edilgama srl nei seguenti termini: abbandono della lite da parte della società con conseguente rinuncia all'appello e alla riassunzione innanzi al TAR; riconoscimento da parte della società del debito maturato nei confronti del Comune di Avigliana e portato dall'impugnata cartella esattoriale con conseguente impegno al pagamento dei relativi importi; rinuncia da parte del Comune di Avigliana al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza;

- che l'Avv. Martino, sollecitato con nota del 6/12/2012, ns. prot. n. 0021912, rispondeva con la propria del 16/1/2013, ns. prot. n. 00001005, con la quale, rilevando la probabilità di un esito dell'eventuale giudizio riassunto innanzi al TAR non favorevole al Comune per le motivazioni ivi espresse, testualmente, concludeva *"In sostanza, pare allo scrivente che la proposta formulata dalla controparte – che verserebbe la somma prevista dalla cartella, rinunciando ad ogni contestazione ed impugnazione di essa, a fronte della rinuncia di codesto Comune ad azionare la condanna alle spese legali recata dalla sentenza del Tribunale di Susa – possa ritenersi conveniente"*;

- che appare opportuno aderire alle conclusioni espresse dall'Avv. Martino, legale esperto nella materia urbanistica, e, di conseguenza, alla proposta transattiva formulata dalla Edilgama srl, mandando al medesimo legale per la predisposizione del contratto di transazione da sottoscrivere, in rappresentanza del Comune, da parte del Direttore dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, cui competerà l'adozione dei connessi provvedimenti gestionali;

- che, peraltro, la legittimità di tale scelta appare suffragata dallo stesso indirizzo della Corte dei Conti che, oltre ad aver ribadito nel parere n. 20/2012 che *"come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003, n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e*

*che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni”*, ha anche così compiutamente specificato i presupposti di un accordo transattivo:

*“· i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;*

*· ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;*

*· la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.”* (Corte dei Conti Lombardia, parere n. 1116/2009);

- che, nel caso di specie e coerentemente con i pareri predetti, sono da ritenere sussistenti i requisiti legittimanti l’Ente al ricorso ad una definizione transattiva della controversia e, segnatamente:

a) quello dell’incertezza del rapporto, così come confermata dal parere espresso dal legale di fiducia dell’AC in ordine alla non residuale probabilità di un esito negativo per il Comune di un eventuale ulteriore giudizio instaurato dalla Edilgama srl;

b) quello della reciprocità delle concessioni, rappresentate dalla rinuncia all’azione e contestuale riconoscimento del debito da parte della società e dalla rinuncia alle spese legali per l’Ente;

c) quello della convenienza economica, posto che il possibile esito negativo dell’ulteriore controversia giudiziale comporterebbe per il Comune una mancata entrata di oltre 30.000,00 euro, a fronte di un accordo che, oltre a conservare tale introito, determinerebbe il solo mancato incasso delle spese legali così come liquidate dal giudice nella misura di 3.300,00 euro;

d) quello della disponibilità dei diritti transatti, non potendosi revocare in dubbio che il diritto al pagamento delle spese legali debba ricondursi al genere dei diritti suscettibili di rinuncia, prescrivibili e non connessi ad un preminente interesse pubblico meritevole di tutela differenziata;

Visto il verbale del Revisore Unico dei Conti Rag. Pierluigi Ropolo n. 24 del 18/02/2013 con cui si esprimere parere favorevole alla proposta di transazione con l’impresa Edilgama srl. per la definizione della controversia più sopra descritta, in considerazione anche delle argomentazioni dello studio legale incaricato dal Comune a difesa delle proprie ragioni;

#### SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di aderire, per le ragioni formulate in premessa, alla proposta di transazione formulata dalla Edilgama srl in ordine alla definizione della controversia avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla cartella esattoriale n° 11020110083743070;

- di stabilire che, preventivamente ed al fine del perfezionamento dell’accordo, dovrà essere predisposta ed approvata apposita bozza di transazione da sottoscrivere, in rappresentanza del Comune ed in applicazione del disposto di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Direttore dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata;

- di dichiarare, attesa l’urgenza connessa all’approssimarsi dei termini di scadenza per la proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 80/2012 del Tribunale di Susa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000.

Avigliana, 19/02/2013

Il Direttore Area  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
F.to Geom. Luca Rosso



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 102**

Ufficio Proponente: **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Oggetto: **CAUSA EDILGAMA SRL / COMUNE DI AVIGLIANA. DEFINIZIONE.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica ed Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 c. 1 lett. d) del D.L. 174/2012.

Data 19/02/2013

Il Responsabile di Settore  
Geom. Luca ROSSO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2013

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Livio SIGOT

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Livio SIGOT

---

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione:**

☐ **è stata**

☐ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

☐ **è stata**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

☒ **è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Livio SIGOT